

## REGOLAMENTO (CE) N. 561/2003 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2003

**che modifica, per quanto riguarda le deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche, il regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talibani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC <sup>(1)</sup>,

vista la posizione comune 2003/140/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2003, concernente deroghe alle misure restrittive imposte dalla posizione comune 2002/402/PESC <sup>(2)</sup>,

vista la proposta della Commissione <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2002/402/PESC prevede, tra l'altro, che la Comunità europea debba adottare alcune misure restrittive, compreso il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, conformemente alle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) Il congelamento dei capitali e delle risorse economiche è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (3) Con la risoluzione 1452(2002) del 20 dicembre 2002 il Consiglio di sicurezza ha autorizzato alcune deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse economiche di cui alle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2002).
- (4) Alla luce della risoluzione 1452(2002) occorre modificare le misure imposte dalla Comunità,

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 53 del 28.2.2003, pag. 62.

<sup>(3)</sup> Proposta del 3.2.2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Parere del 13.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(5)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 414/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 24).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 881/2002 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

- a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione sono:
  - i) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
  - ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
  - iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese bancarie connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;
  - iv) necessari per coprire spese straordinarie; e
- b) tale decisione è stata notificata al comitato per le sanzioni; e
- c) i) per le decisioni di cui alla lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro 48 ore dalla notifica; oppure
  - ii) per le decisioni di cui al norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.